

TRUSTS

Avv. Nunzio Dario Latrofa

BARI
Scuola Forense
2002

Usi del trust

I principali usi del *trust*:

- ottimizzazione della disciplina fiscale;
- trasferimento dei beni localizzati in Paesi diversi da quello di residenza del disponente (*settlor*), in totale riservatezza e protezione da eventuali creditori;
- creazione di fondi speciali per i minori o persone non autosufficienti;
- trasferimento di beni mobili ed immobili in esenzione d' imposta;
- costituzione di usufrutto di durata superiore ad una generazione;
- costituzione di patti di sindacato, patti parasociali, di diritti di prelazione in modo tale che essi siano legalmente validi ed efficaci;
- protezione dei patrimoni da future rivendicazioni da parte dei coniugi in caso di divorzio o di decesso;
- successione, in caso di gruppi, con mantenimento dell' integrità imprenditoriale dopo il decesso del fondatore;
- limitazione dei rischi professionali per alcune categorie professionali.

Definizione di trust

Il *Trust* è un rapporto giuridico che sorge quando:

- un bene o diritto è trasferito ad un soggetto (il *trustee*), il quale ha l'obbligo di detenere lo stesso a vantaggio di un altro soggetto (il beneficiario), o
- il titolare di un bene o diritto dichiara di detenere lo stesso in qualità di *trustee*, a favore di un terzo (il beneficiario).

Caratteristiche del trust

- Il *trustee* diviene proprietario legale (*legal ownership*) dei beni conferiti in trust che deve gestire secondo le direttive del disponente (*settlor*), contenute nell'atto costitutivo (*trust deed*).
- I beneficiari acquistano la proprietà equitativa (*equitable ownership*) e riceveranno in tutto o in parte il patrimonio o i relativi frutti.

Caratteristiche del trust (segue)

Le “Tre certezze”.

Per costituire un *Trust* sono richieste delle certezze minime senza le quali il *Trust* sarà considerato non valido. Esse sono:

- 1) che il disponente aveva intenzione di istituire un *Trust*;
- 2) l'oggetto del *Trust*;
- 3) i beneficiari.

Elementi strutturali e funzionali del trust


Segregazione del patrimonio (il *trustee* pur divenendo proprietario dei beni in *trust* deve preservarli e non confonderli con i suoi).

Perdita del contatto giuridico del disponente (il disponente dopo la costituzione del *trust* non è più proprietario dei beni conferiti in *trust*).

Obbligazioni fiduciarie del *trustee* (il *trustee* assume obbligazioni sempre e soltanto nei confronti dei beneficiari).

Trasferimento degli interessi a livello dei beneficiari (i diritti dei beneficiari sono alienabili).

La struttura del trust



I modelli di trusts

Modello inglese

Modello internazionale

Modello civilistico

Caratteristiche comuni:

- il **trasferimento** di un diritto dal disponente al trustee o la dichiarazione unilaterale di trust;
- segregazione** ovvero la non confusione fra il diritto trasferito e gli altri beni del trustee;
- l' **affidamento** cioè la perdita di ogni facoltà del disponente sui beni in trust;
- l' esistenza di uno **scopo** del trust che riguardi o no i beneficiari;
- la fiducia** ovvero l' imposizione di un connotato fiduciario sull' esercizio dei diritti spettanti al trustee.

Alcuni tipi di trusts

Fixed interest trusts	➔	Questi trusts individuano uno o più beneficiari quali titolari del diritto (equitativo) di ricevere il reddito e/o il capitale.
Trusts discrezionali	➔	L'atto istitutivo del trust può prevedere che l'individuazione dei beneficiari e l'attribuzione economica (e non) da effettuare in loro favore siano rimesse al trustee o al guardiano del trust.
Trusts di accumulazione	➔	Trattasi di quei trusts ove è previsto che il reddito debba essere accumulato per un certo periodo di tempo (nel diritto inglese max 21 anni) per poi essere distribuito al beneficiario/i.
Trusts di scopo	➔	Questi trusts sono caratterizzati dall'inesistenza di beneficiari singoli, ma prevedono il raggiungimento, come ad esempio nei Charitable trusts, di uno scopo preciso.
Bare trusts	➔	Il c.d. trust nudo viene istituito, ad es., qualora un soggetto, Tizio, dichiara di detenere un bene per il beneficio di un altro soggetto, Caio, "absolutely", cioè sul reddito ed il capitale nessun altro soggetto detiene un "interest".
Asset protection trusts	➔	Sono dei trusts protettivi istituiti con lo scopo di segregare il patrimonio del disponente, impedendo così che lo stesso venga aggredito dai creditori. Sono soggetti a due limitazioni: l'azione revocatoria e le norme sui grantor trusts.

La Convenzione dell'AJA

La Convenzione dell'AJA del 1° luglio 1985:

- ha lo scopo di riconoscere i *trusts* disciplinati da una legge straniera, rispetto all'Italia, che espressamente disciplini la figura del *trust*;
- essa non introduce l'istituto del *trust* in ordinamenti nei quali non è espressamente disciplinato.

La Convenzione dell'AJA (art.2)

La Convenzione dell' Aja disciplina i *trusts inter vivos e mortis causa*, solo se istituiti per volontà del disponente (*settlor*).

La Convenzione dell'AJA (art. 2 - segue)

Le caratteristiche del trust sono:

- segregazione dei beni del *trust* rispetto al patrimonio del *trustee*;
- intestazione dei beni in *trust* a nome del *trustee*;
- poteri e doveri del *trustee* di amministrare, gestire e disporre dei beni del *trust*.

La Convenzione dell'AJA (art. 3)

“La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto”.

La Convenzione dell'AJA (art. 4)

“La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee”.

La Convenzione dell'AJA (art. 5)

“La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l'istituto del trust o la categoria di trust in questione”.

La Convenzione dell'AJA (art. 6)

La legge regolatrice del *trust* è:

- quella scelta dal *settlor* e tale scelta deve essere espressa o desumibile dall'atto o da altre circostanze del caso, quali ad esempio:
 - (i) il luogo di amministrazione del *trust*
 - (ii) la situazione dei beni.


La Convenzione dell'AJA (art.7)

La legge regolatrice del *trust* è:

- quella che con il *trust* presenta i più stretti legami (in assenza di scelta da parte del *settlor* o se la legge che egli ha scelto non conosce il *trust*) tenendo conto in particolare:
 - del luogo di amministrazione del *trust*;
 - della situazione dei beni del *trust*;
 - della residenza o sede degli affari del *trustee*;
 - degli obiettivi del *trust* e dei luoghi dove devono essere realizzati.

(*)

La Convenzione dell'AJA: individuazione della legge regolatrice



(*) Tratto da AA.VV., *Introduzione ai trusts*, Milano, 2002.

La Convenzione dell'AJA (art.8)

La legge regolatrice del *trust* disciplina:

- aspetti generali del *trust*;
- alcuni aspetti specifici.

La Convenzione dell'AJA (art.8 - segue)

Gli aspetti generali del *trust* sono:

- validità;
- interpretazione;
- effetti e amministrazione del *trust*.

La Convenzione dell'AJA (art.8- segue)

Gli aspetti specifici del *trust* sono:

- nomina, dimissioni e revoca del *trustee*;
- diritti e poteri del *trustee*;
- durata del *trust*;
- accantonamento introiti;
- modifica e cessazione del *trust*;
- ripartizione dei beni del *trust*;
- obbligo di rendiconto del *trustee*.

La Convenzione dell'AJA (art.9)

E' possibile sottoporre uno o più aspetti del *trust* a leggi diverse (c.d. *depecage*).

La Convenzione dell'AJA (art.10)

“La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere trattato a parte con un'altra legge”.

La Convenzione dell'AJA (art.11)

L' Italia ha l' obbligo di riconoscere gli effetti della Convenzione che consistono in:

- effetti generali,
- effetti specifici.

La Convenzione dell'AJA (art.11- segue)

Gli effetti generali del trust sono:

- separazione dei beni del *trust* dal patrimonio del *trustee*;
- capacità di agire in giudizio del *trustee*;
- capacità del *trustee* di comparire davanti al notaio o altra autorità pubblica.

La Convenzione dell'AJA (art.11- segue)

Gli effetti specifici del *trust* sono:

- i beni in *trust* non sono aggredibili da parte dei creditori del *trustee* neanche in casi di sua insolvenza;
- i beni in *trust* non fanno parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del *trustee*;
- è consentita la rivendicazione dei beni del *trust* qualora il *trustee* abbia confuso il patrimonio personale con quello del *trust*.

La Convenzione dell'AJA (art.13)

“Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione”.

La Convenzione dell'AJA (art.15)

L' art. 15 prevede una serie di limitazioni all' efficacia dei *trusts* anche quando questi siano stati comunque riconosciuti. Trattasi delle norme in tema di:

- protezione di minori ed incapaci;
- effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
- testamenti e devoluzione dei beni successori;
- trasferimento di proprietà e garanzie reali;
- protezione di creditori in casi di insolvibilità;
- protezione, per altri motivi, di terzi che agiscono in buona fede.

La Convenzione dell'AJA (art.16)

“La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che devono essere applicate anche per situazioni internazionali indipendentemente dalla legge designata dalle regole di conflitto di leggi.

In casi eccezionali, si può altresì dare effetto alle norme della stessa natura di un altro Stato che abbia con l'oggetto della controversia un rapporto sufficientemente stretto”.

La Convenzione dell'AJA (art.18)


“Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico”.

La Convenzione dell'AJA (art.12)


“Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che rilevi l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo”.

TRUST (schema riassuntivo)


(*)



Asset Protection Trust




La protezione di patrimoni contro future rivendicazioni da parte di coniugi in caso di divorzio. (*)



(*) Tratto da Dafisa, Trusts ed asset protection trusts, Milano, 1993.

Trasferimento di immobili in un *Trust* estero*

(esempio relativo ad immobili di valore inferiore a circa 242.000 sterline inglesi)



* N.B.: Il presente schema è solo a titolo esemplificativo e non impegna in alcun modo i suoi autori.